



CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BARI - REGIONE PUGLIA

BANDO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEI COMUNI INTERESSATI DALL'ORDINANZA REGIONE PUGLIA N. 448 DEL 07/12/2020

Art.1 Definizioni

Ai fini del presente bando si intende per:

Zona gialla: Territorio in cui sono risultate vigenti, dalla data di emanazione fino al 15 gennaio 2021, le disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020 ad eccezione di quelle previste dall'art. 2 e dall'art. 3 del medesimo DPCM.

Zona arancione: Territorio in cui sono risultate vigenti, dalla data di emanazione fino al 15 gennaio 2021, le disposizioni del DPCM 3 dicembre 2020, compreso quelle previste dall'art. 2 e ad eccezione di quelle previste dall'art. 3 del medesimo DPCM.

Ordinanza: il provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale n. 448 del 7 dicembre 2020 che ha disposto l'applicazione di misure restrittive in 2 Comuni della provincia di Bari e 4 Comuni della provincia BAT.

Attività interessate: le attività che, e a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza n. 448 del 7 dicembre 2020, hanno subito restrizioni e/o penalizzazioni.

Imprese: le Micro, Piccole e Medie imprese (con esclusione delle Associazioni "Only REA") - come definite dall'Allegato 1 del Regolamento n. 651/2014/UE¹ della Commissione europea.

Comuni interessati: i Comuni di **Altamura e Gravina in Puglia (BA); Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola (BT).**

Convenzione: la convenzione approvata con Deliberazione Giunta Regionale n. 2144 del 22 dicembre 2020 e sottoscritta il 28.12.2020 tra la Regione Puglia e la Camera di Commercio di Bari per la gestione delle misure a sostegno delle attività economiche connesse all'emergenza epidemiologica da virus Covid-19

Articolo 2 Obiettivo del bando

1. A seguito dell'emanazione del [DPCM 3 dicembre 2020](#) e della successiva Ordinanza del Ministero della Salute 4 dicembre 2020, la Regione Puglia è stata ricompresa, dal governo nazionale, tra i territori in 'zona gialla'. Tuttavia, tenendo conto di criticità specifiche emerse dal monitoraggio effettuato dal Dipartimento della salute, tra l'altro in 2 Comuni della provincia di Bari e 4 Comuni della provincia BAT, il Presidente della Giunta regionale ha emanato l'[Ordinanza n. 448 del 7 dicembre 2020](#) **avente decorrenza dall'8 dicembre 2020 sino a tutto il 14 dicembre 2020**. Nel periodo indicato, l'Ordinanza citata ha stabilito che, nei comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Andria, Barletta, Bisceglie e Spinazzola **(di seguito**

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26.6.2014).



‘**Comuni interessati**’), fossero applicate tutte le limitazioni legate alla classificazione dei comuni individuati come “zona arancione”, con evidenti ricadute sulle imprese, insediate nei medesimi comuni, esercenti le attività interessate dalle restrizioni.

2. La Regione Puglia (di seguito “Regione”) e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari (di seguito “Camera di Commercio”), in base a specifica convenzione approvata con delibera della Giunta regionale n. 2144 del 22 dicembre 2020 e sottoscritta in data 28.12.2020, hanno concordato di cooperare, ognuna nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, per la gestione delle misure a sostegno delle attività economiche connesse all'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, assegnate ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legge 30 novembre 2020, n.157 “*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19*”, ora art. 32-quater del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176.
3. In base alla predetta Convenzione, con il presente bando si intende dare un ristoro economico a fronte delle restrizioni imposte dalla normativa regionale di contrasto all'epidemia Covid-19, sulla base della perdita di fatturato subita nel periodo di vigenza dell'Ordinanza (8-14 dicembre 2020) rispetto al fatturato ottenuto nel medesimo periodo dell'anno precedente (8-14 dicembre 2019). Alla Camera di Commercio è stata affidata l'attività di supporto tecnico per la gestione e l'erogazione delle risorse, secondo le modalità condivise e stabilite con la Regione.
4. La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta n. 2180 del 29 dicembre 2020, ha individuato i metodi di calcolo dei ristori, stabilendo di destinare le misure di ristoro esclusivamente in favore di quelle attività interessate dalle ulteriori restrizioni introdotte con l'Ordinanza e in pari data ha trasferito le risorse necessarie, salvo rideterminazione ad esito del bando.
5. Le attività interessate dalle restrizioni introdotte con l'Ordinanza, **in termini di inasprimento del divieto di somministrazione al tavolo (esteso anche al periodo dalle ore 5 alle 18) e in termini di mancato riconoscimento dell'aumento di percentuale di ristoro previsto dall' art. 1 comma 2 del D.L. 149/2020 (ora art. 1 comma 14 D.L. 137/2020)**, sono quelle aventi i seguenti codici Ateco:

55.10	Alberghi;
56.10.11	Ristorazione con somministrazione;
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole;
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie;
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti;
56.30	Bar e altri esercizi simili senza cucina.

Articolo 3 Dotazione finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Convenzione, le risorse complessivamente assegnate dalla Regione alla Camera di Commercio sono pari a complessivi € 10.627.606,20 a valere sul bilancio regionale.

Articolo 4 Beneficiari dei contributi e requisiti di ammissibilità

1. Possono presentare domanda ed essere beneficiari dei contributi previsti dal presente bando, **secondo quanto specificato all'art. 2 comma 5**, le imprese, aventi qualsiasi forma giuridica, con codice ATECO prevalente: **55.10, 56.10.11, 56.10.12, 56.10.30, 56.10.41, 56.30, in virtù di idoneo titolo autorizzativo (Scia o autorizzazione) per l'esercizio di attività di**



alloggio o di somministrazione alimenti e bevande.

2. Le imprese indicate nel precedente comma 1 devono possedere, alla data di apertura del presente bando, i seguenti requisiti di ammissibilità:
- a) essere in possesso di partita IVA in data precedente al 25 ottobre 2020;
 - b) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bari, **alla data di pubblicazione del presente bando**, con codice ATECO primario e/o prevalente **55.10, 56.10.11, 56.10.12, 56.10.30, 56.10.41, 56.30 e data inizio attività non successiva al 25 ottobre 2020;**
 - c) non essere in liquidazione volontaria e non aver cessato l'attività alla data del provvedimento di liquidazione del contribuente oggetto del presente bando;
 - d) avere sede e/o almeno un'unità locale aperta al pubblico nei Comuni interessati dal presente Bando riportati all'art. 2 comma 1;
 - e) il rappresentante legale e i soggetti indicati nell'articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii. non devono essere destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto, anche a seguito di accertamenti disposti dalla Prefettura ai sensi dell'art. 89-bis del citato decreto;
 - f) non essere, alla data del 31 dicembre 2019, già in stato di difficoltà, come definito dall'art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dall'art. 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e dall'art. 3, punto 5, Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione;
 - g) operare nel rispetto delle vigenti norme con riferimento agli obblighi contributivi, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente;
 - h) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti;
 - i) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - j) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
 - k) non essere sottoposti a procedure esecutive e concorsuali e non aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque anni, salvo che entro il termine dell'attività istruttoria abbiano proceduto al pagamento del titolo protestato ed abbiano presentato domanda di riabilitazione al Tribunale - nel caso di assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari protestati il cui pagamento è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto – oppure, nel caso di cambiali e/o vaglia cambiari il cui pagamento è avvenuto entro i 12 mesi dalla levata del protesto o per accertata illegittimità o erroneità della levata, qualora sia stata avviata la procedura di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.

Articolo 5 Tipologia e misura del contributo

1. Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un'unica soluzione per le finalità indicate all'art.2.
2. **Il contributo sarà concesso nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3.**
3. **Il contributo sarà determinato secondo le modalità seguenti:**
 - a) per le imprese costituite in data antecedente al 1 gennaio 2020:
 - in caso di fatturato 2019 compreso tra € 0,00 e € 10.000,00, un ristoro pari al 5% del fatturato stesso;
 - in caso di fatturato 2019 superiore a € 10.000,00, un ristoro calcolato



applicando al **calo di fatturato subito nel periodo 8 - 14 dicembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019**, la quota percentuale indicata nella tabella sottostante, secondo i codici ATECO e gli scaglioni di fatturato riportati, fermi restando i limiti minimo e massimo anch'essi indicati:

IMPORTO FATTURATO 2019	CODICI ATECO	
	56.10.11 56.10.12	55.10 – 56.10.30 56.10.41 - 56.30
€ 10.000,01 - € 15.000,00	40%	30%
€ 15.000,01 - € 400.000,00	40%	30%
€ 400.000,01 - € 1.000.000,00	30%	22,50%
€ 1.000.000,01 - € 5.000.000,00	20%	15%
> € 5.000.000,00	20%	10%
CONTRIBUTO MINIMO	€ 500,00	€ 500,00
CONTRIBUTO MASSIMO	10% fatturato 2019	7,50% fatturato 2019

- b) per le imprese costituite in data successiva al 1 gennaio 2020:
- un importo di **€ 375,00** per le imprese aventi uno dei seguenti codici ATECO: **55.10, 56.10.30, 56.10.41, 56.30**
 - un importo di **€ 500,00** per le imprese aventi codice ATECO: **56.10.11 o 56.10.12**

Articolo 6 Regime di aiuto e regole sul cumulo dei contributi

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi ai sensi del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.58547 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020 convertito nella legge del 17/07/2020, n. 77.
2. Al fine di verificare che gli aiuti concessi non superino i massimali stabiliti dal quadro temporaneo di cui alla sezione 3.1 della citata Comunicazione, le verifiche sul rispetto delle soglie e del cumulo saranno effettuate - secondo quanto riportato nella *sezione 6. Soglie, costi ammissibili e cumulo della Circolare prot. 0005531 – P – 18/06/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Europee – Ufficio per il Coordinamento in materia di Aiuti di Stato - rispetto al concetto di singola unità economica²*, anche nel caso in cui un'unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche. Pertanto, ai

² Per il significato di unità economica si rimanda al punto 11 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all’art. 107, par. 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, (2016/c 262/01): “Ai fini dell’applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, diversi enti con personalità giuridica distinta possono essere considerati come una singola unità economica. Si considera quindi che tale unità economica costituisca l’impresa interessata. A tale riguardo, per la Corte di Giustizia è rilevante l’esistenza di una quota di controllo e di altri legami funzionali, economici e organici”. Ad esempio, con riferimento alle misure di cui alla sezione 3.1 del Temporary Framework, se si è in presenza di diverse entità legali che fanno parte tutte di uno stesso gruppo, è il gruppo che deve essere considerato “impresa” ai fini della soglia massima stabilita nel TF.



fini del calcolo delle soglie e dei limiti di cumulo per impresa si farà riferimento alla unità economica a cui la singola impresa appartiene.

3. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, sugli stessi costi ammissibili:
 - con altri aiuti di cui al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19";
 - con aiuti "de minimis" nel limite dell'importo cumulato di € 1.800.000,00, fermo restando il rispetto dei massimali applicabili per ciascuna tipologia di aiuto;
 - con aiuti concessi ai sensi di un Regolamento di esenzione nel rispetto dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria.

Articolo 7 Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo

1. La domanda di contributo dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma RESTART (<https://restart.infocamere.it>) le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet della Camera di commercio al seguente indirizzo www.ba.camcom.it - Sezione "Bandi per il sostegno alle imprese". Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità.
2. L'accesso al sistema informatico per la presentazione della domanda potrà essere effettuato tramite identità digitale SPID oppure tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo, intestata al titolare o al legale rappresentante dell'impresa. Ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 "Codice di Amministrazione digitale" l'istanza sarà valida anche se priva di firma digitale.
3. La domanda di contributo sarà resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
4. Fatte salve le ulteriori informazioni che dovranno essere rese nella domanda di contributo, dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali:
 - a) i dati identificativi dell'impresa richiedente, al fine della verifica, attraverso le informazioni contenute nel registro delle imprese, dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 4 comma 2 richiesti per accedere ai contributi previsti dal bando;
 - b) l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivo al quale la Camera di Commercio trasmetterà tutte le comunicazioni inerenti il procedimento e di cui si invita, trattandosi di bando telematico, a verificare sempre il corretto funzionamento, essendo eletta a proprio domicilio digitale;
 - c) gli estremi della banca, del conto corrente e dell'IBAN presso il quale si chiede che venga erogato il contributo.
5. L'impresa richiedente dovrà inoltre dichiarare:
 - a. **la data di inizio attività;**
 - b. per le imprese che hanno **iniziato l'attività** antecedentemente al 01/01/2020, l'ammontare del fatturato realizzato nell'anno 2019, l'ammontare del fatturato realizzato nel periodo 8-14 dicembre 2019, l'ammontare del fatturato realizzato nel periodo 8-14 dicembre 2020;
 - c. che il rappresentante legale e i soggetti indicati nell'articolo 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii. non sono o non sono stati destinatari di provvedimenti di



- decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto;
- d. di essere impresa non in difficoltà, ai sensi di quanto previsto all'art. 4 comma 2 lett. f) del presente bando;
 - e. l'impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari del contributo;
 - f. l'impegno a restituire l'importo del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando;
 - g. la propria posizione contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;
 - h. di essere o meno impresa collegata;
 - i. di essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti;
 - j. di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - k. di non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
 - l. di non essere sottoposti a procedure esecutive e concorsuali e non aver avuto protesti per assegni bancari/postali e/o cambiali e/o vaglia cambiari negli ultimi cinque anni, oppure di aver proceduto al pagamento del titolo protestato e aver presentato domanda di riabilitazione al Tribunale ovvero di aver avviato la procedura di cancellazione dal Registro Informativo dei Protesti istituito presso il Registro delle Imprese.
6. Le domande di contributo dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità delle stesse, a partire dalle ore 10:00 del giorno 16 febbraio 2021 e fino alle ore 14:00 del giorno 1° aprile 2021, attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1.
 7. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda, indipendentemente dal numero di unità operative, sedi locali, agenzie o filiali presenti nei Comuni interessati. In caso di eventuale presentazione multipla sarà tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

Articolo 8 Selezione delle domande di contributo

1. La procedura di selezione delle domande svolta dalla Camera di Commercio è di tipo valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del D. Lgs. 123/1998 ed è finalizzata:
 - a. alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;
 - b. al mero controllo della qualifica del beneficiario e dei requisiti di ammissibilità per l'accesso ai contributi di cui all'art. 4 c. 2 lett. a), b), c) e d) del presente bando.
2. Le domande non saranno considerate ammissibili nei seguenti casi:
 - a. qualora non vengano inviate tramite la piattaforma RESTART;
 - b. qualora siano presentate da un soggetto diverso dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa;
 - c. nei casi in cui manchino i requisiti di ammissibilità dei proponenti.
3. Non saranno ammissibili regolarizzazioni successive.

Articolo 9 Provvedimenti amministrativi a seguito della selezione delle domande



1. A seguito degli esiti della selezione delle domande di contributo, la Camera di Commercio provvederà:
 - a) con riferimento alle domande ammesse a finanziamento, all'adozione degli atti e alla comunicazione dei relativi provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi (anche cumulativi) nei limiti delle risorse assegnate;
 - b) con riferimento alle domande non ammissibili, all'adozione e alla comunicazione del provvedimento che approva il relativo elenco con l'indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare ammissibili.

2. L'erogazione (liquidazione) dei contributi è soggetta a verifica, anche a campione, che il soggetto richiedente abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (DURC). Per le imprese per le quali la verifica citata darà esito positivo, la Camera di Commercio avvierà il previsto iter di liquidazione. Nel caso in cui l'impresa dichiara di 'non conoscere' la propria posizione contributiva la liquidazione resterà condizionata alla verifica del Durc. Qualora tale condizione non dovesse essere riscontrata, il contributo non potrà essere liquidato e la Camera di Commercio procederà all'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 31 comma 8 bis D.L. 69/2013. In caso di dichiarazioni mendaci in ordine alla propria posizione contributiva, la domanda sarà respinta e inviata alla Procura della Repubblica per gli adempimenti conseguenti.

Articolo 10 Obblighi a carico dei beneficiari

1. I beneficiari del contributo hanno l'obbligo:
 - a) di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di mancato rispetto delle stesse, la Camera di Commercio, nei casi previsti, potrà revocare il contributo concesso;
 - b) di collaborare con la Camera di Commercio, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti i dati relativi alla domanda presentata.

Articolo 11 Controlli

1. A seguito della concessione e liquidazione dei contributi, Regione e Camera di Commercio collaboreranno nell'organizzazione degli opportuni controlli, anche a campione, secondo le modalità concordate dal Comitato di indirizzo costituito ai sensi dell'art. 6 della Convenzione e in tutti i casi in cui dovessero sorgere fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, al fine di verificare, anche in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, l'effettivo possesso dei requisiti ed in particolare l'ammontare dei fatturati dichiarati nell'istanza.
2. I soggetti ammessi si impegneranno a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e della Camera di Commercio ed a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi della sussistenza dei requisiti di ammissibilità (es. corrispettivi, fatture elettroniche emesse), nonché a esibirne copia a richiesta.

Articolo 12 Cause di decadenza e revoca dei contributi

1. Si incorre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca e restituzione dello stesso, nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, dovesse emergere la non veridicità dei dati sul fatturato 2019, fatturato 8 - 14 dicembre 2019 e fatturato 8 - 14 dicembre 2020, dichiarati sull'istanza.



2. Si incorre inoltre nella decadenza del contributo, con conseguente revoca e restituzione dello stesso, qualora dovesse essere verificata la sussistenza delle cause ostative indicate nell'articolo 67, del D.Lgs. n. 159/2011, anche a seguito di accertamenti disposti dalla Prefettura ai sensi dell'art. 89-bis del citato decreto.
3. L'agevolazione concessa è, altresì, soggetta a decadenza in tutti i casi in cui è concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti.

Articolo 13 Informazioni generali sul bando

Informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel presente bando ed eventuali chiarificazioni e comunicazioni potranno essere reperite sul sito internet della Camera di Commercio al seguente indirizzo: www.ba.camcom.it - Sezione "Bandi per il sostegno alle imprese" .

Articolo 14 Informazioni sul procedimento amministrativo

1. In merito al procedimento si informa che:
 - a) L'unità organizzativa alle quali è attribuita la responsabilità del procedimento previsto nel presente bando è presso la Camera di Commercio di Bari, Servizio Promozione e Sviluppo - Dirigente dott. Michele Lagioia.
 - b) Il responsabile del procedimento è il dott. Nicola Mastropaolo.
2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e s.m.i., potrà essere esercitato secondo le modalità di cui al "Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato, approvato dal Consiglio Camerale con Deliberazione n. 2 del 15.04.2019.

Disposizioni finali e tutela della privacy

1. Ai sensi della normativa concernente la tutela del trattamento dei dati personali, in applicazione dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (indicato anche come "GDPR"), si forniscono le informazioni seguenti.
2. **Oggetto della presente informativa**
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari (nel prosieguo indicata come "Camera di Commercio di Bari" o "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, la informa sulle modalità di trattamento dei suoi dati personali raccolti e trattati per la gestione delle riunioni degli organi della Camera di Commercio, previsti ai sensi della legge n. 580/1993 e s.m.i. e dello Statuto.
3. **Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati**
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari con sede al Corso Cavour, 2 tel. 080.2174111, PEC: cciaa@ba.legalmail.camcom.it
Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).
È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Bari ai seguenti recapiti: rdp@ba.camcom.it - 0802174366



4. Categorie di dati personali e modalità del trattamento

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali".

I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- a. adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
- b. assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.

5. Finalità e base giuridica del trattamento

La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 6(1)(c) e del Regolamento.

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è volontario, ma in difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo.

I dati personali sono trattati dal Titolare e/o da soggetti interni, previamente formati ed istruiti, debitamente designati/autorizzati che operano per suo conto a norma del GDPR.

Il trattamento è effettuato in forma elettronica e/o cartacea, nonché mediante procedure di comunicazione, trasmissione e archiviazione informatizzata, impiegando modalità adeguate e tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza a norma del GDPR.

I dati personali possono essere trattati anche da soggetti esterni formalmente nominati dalla Camera di commercio, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, quali Responsabili esterni del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informatici/telematici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare;
- società *in house* – quale InfoCamere – che mettono a disposizione gli strumenti tecnici per lo svolgimento delle comunicazioni telematiche;
- persone fisiche autorizzate dal Titolare esclusivamente per finalità connesse all'istruttoria delle domande e alla liquidazione dei contributi;
- consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

6. Trasferimento dei dati in paesi non appartenenti all'Unione europea o ad organizzazioni internazionali

I dati personali, di regola, non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

7. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.

8. Durata del trattamento

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo.

9. Diritti degli interessati e modalità per il loro esercizio

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR.

In particolare, è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;



riceverne comunicazione intelligibile;

ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;

richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;

opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

- revocare il consenso, ove previsto come base giuridica del trattamento. La revoca non pregiudica la legittimità del trattamento effettuato prima di detta revoca;

nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere al solo costo dell'eventuale supporto, i propri dati forniti al Titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico, qualora ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile.

Per l'esercizio dei diritti le richieste possono essere rivolte al Titolare, ovvero al Responsabile per la protezione dei dati, indicati al precedente punto 2 della presente Informativa.

All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa (in <http://www.garanteprivacy.it>), nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell'art. 79 del GDPR.

Data dell'informativa 15.02.2021.